DeepL
Abbonati a DeepL Pro per tradurre file di maggiori dimensioni.
Per ulteriori informazioni, visita www.DeepL.com/pro.

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

Sintesi giuridica

gennaio 2025

Cannavacciuolo e altri c. Italia - 39742/14, 51567/14, 74208/14 e altri.

Sentenza 30.1.2025 [Sezione I]

Articolo 2

Obblighi positivi

Articolo 2-1

La vita

Mancanza di una gestione diligente di un fenomeno di inquinamento sistematico, decennale, diffuso e su larga scala nella regione Campania ("*Terra dei Fuochi*") e di tutte le misure necessarie a proteggere la vita dei ricorrenti: *violazione*

Articolo 34

Locus standi

Vittima

Stato di vittima dei singoli ricorrenti e legittimazione (*locus standi*) delle associazioni ricorrenti ad agire per conto dei loro membri in relazione ai pericoli per la salute derivanti dall'esposizione all'inquinamento della *Terra dei Fuochi*: *irricevibile per quanto riguarda le associazioni ricorrenti e i singoli ricorrenti che non risiedono nei comuni ufficialmente elencati come interessati*.

Articolo 46

Misure generali (giudizio pilota)

Lo Stato convenuto deve adottare misure generali per affrontare il problema dell'inquinamento della *Terra dei Fuochi* entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

I fatti - I richiedenti sono cinque associazioni con sede in Campania e 41 singoli richiedenti residenti nelle province campane di Caserta e Napoli. La Terra dei Fuochi si riferisce a un'area di 90 comuni di queste province, con una popolazione di circa 2,9 milioni di abitanti. Descrive gli effetti delle discariche abusive, dell'interramento e/o dell'abbandono incontrollato di rifiuti pericolosi, speciali e urbani su terreni privati, spesso effettuati da gruppi criminali organizzati, spesso combinati con l'incenerimento degli stessi, che vi hanno avuto luogo. Le direttive interministeriali hanno delimitato questi comuni come interessati da questo fenomeno di inquinamento.

Tra il 1995 e il 2018 sono state istituite sette commissioni parlamentari d'inchiesta per indagare sulla gestione dei rifiuti e sulle relative attività illegali in Italia. Già nel 1996 sono state espresse preoccupazioni in merito alle discariche illegali e all'interramento di rifiuti pericolosi in alcune zone della Campania a partire dal 1988 e all'aumento dei tassi di cancro nella zona. Le commissioni hanno fatto delle scoperte sulle discariche illegali e sui metodi illegali di smaltimento controllati da gruppi criminali organizzati e hanno evidenziato i problemi legali legati alla gestione dell'inquinamento, tra cui la deterrenza "praticamente inesistente", la mancanza della "necessaria fermezza" nella risposta dello Stato e la quasi impossibilità di ottenere condanne per reati ambientali. Hanno inoltre criticato i piani di bonifica e i lunghi ritardi nell'azione.

I ricorrenti hanno lamentato, in particolare, che nonostante le autorità nazionali fossero a conoscenza del problema da un periodo significativo, non avevano adottato misure per proteggerli dallo scarico, dal seppellimento e dall'incenerimento illegale di rifiuti pericolosi nelle loro aree e non avevano fornito loro informazioni al riguardo.

Legge - Articoli 2 e 8:

(1) *Ammissibilità* -

(a) *Stato di vittima/Locus Standi* -

(i) *Associazioni ricorrenti* - Poiché la violazione contestata nel caso di specie ai sensi dell'articolo 8 si sovrapponeva sostanzialmente a quella contestata ai sensi dell'articolo 2 e derivava da un pericolo per la salute a causa dell'esposizione a un fenomeno di inquinamento, che poteva colpire solo le persone fisiche, la Corte ha ritenuto che le associazioni ricorrenti non fossero state "direttamente colpite" dalle presunte violazioni.

La Corte ha ribadito che se un'associazione ricorrente si basa esclusivamente diritti individuali dei suoi membri, senza dimostrare di essere stata in qualche modo colpita in modo sostanziale, non le può essere riconosciuto lo status di vittima ai sensi di una disposizione sostanziale della Convenzione.

La Corte non era nemmeno convinta che i membri, i fondatori e gli amministratori delle associazioni ricorrenti, che risiedevano nei comuni ufficialmente elencati come interessati dal fenomeno *della Terra dei Fuochi* e che erano stati direttamente colpiti dalla situazione in questione, fossero esentati dall'obbligo di presentare essi stessi un ricorso alla Corte. Non è stato sostenuto che i singoli membri soffrissero di una vulnerabilità che aveva impedito loro di farlo o che fossero altrimenti impossibilitati a farlo. In effetti, un certo numero di persone fisiche che risiedono in tali comuni hanno presentato ricorsi alla Corte a proprio nome nel caso in questione.

Nella causa *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera [GC],* il riconoscimento della legittimazione di associazioni a presentare un ricorso ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione, in qualità di rappresentanti degli individui i cui diritti erano o sarebbero stati presumibilmente lesi, era stato giustificato da "considerazioni specifiche relative al cambiamento climatico" e "dalla particolarità del cambiamento climatico come preoccupazione comune dell'umanità e dalla necessità di promuovere la condivisione degli oneri intergenerazionali in questo contesto" e limitato a "questo contesto specifico". Nel caso di specie, che non riguardava il cambiamento climatico, la Corte non è riuscita a scorgere altre "considerazioni particolari" che la portassero a concedere alle associazioni ricorrenti la legittimazione ad agire per conto dei loro membri, le presunte vittime dirette, senza una specifica autorità in tal senso.

Conclusione: reclami inammissibili (incompatibilità *ratione personae*).

(ii) *Singoli ricorrenti* - La Corte ha ritenuto di non avere a disposizione elementi sufficienti per concludere che i ricorrenti n. 9, 14, 26, 27, 28, 30, 31, 32 e 33 vivessero, o che i loro parenti avessero , in aree interessate dal fenomeno di inquinamento in questione.

Conclusione: reclami inammissibili (incompatibilità *ratione personae*).

(iii) *Mancato esaurimento delle vie di ricorso interne* - La Corte ha ritenuto che nessuna delle vie di ricorso proposte dal Governo potesse affrontare le doglianze dei ricorrenti o fornire loro un'adeguata riparazione.

Conclusione: obiezione preliminare respinta.

(iv) *Termine di sei mesi* - Due dei ricorrenti (nn. 11 e 34) non risiedevano più nei comuni della *Terra dei fuochi* identificati al momento della presentazione domanda. Sei dei ricorrenti (nn. 6, 8, 13, 20, 22, 23 e 29) avevano presentato la domanda come vittime indirette, per conto di familiari deceduti prima della presentazione della domanda. Dato che non c'erano rimedi effettivi da esaurire, il periodo di sei mesi in questi casi decorreva dal momento in cui i richiedenti erano venuti a conoscenza degli effetti della situazione denunciata su di loro o, nel caso delle vittime indirette, sui loro familiari. Nelle circostanze del di specie, tale momento era quello in cui essi erano diventati sufficientemente consapevoli del fatto che essi o i loro parenti erano stati esposti a un rischio per la loro vita e la loro salute a causa del fenomeno di inquinamento in questione. In base ai fatti specifici, la Corte ha individuato la fine del 2013 come momento rilevante e ha quindi stabilito che il 31 dicembre 2013 fosse il punto di partenza per il calcolo del termine di sei mesi in relazione ai ricorrenti interessati. Tuttavia, tutti i ricorrenti non avevano presentato la domanda entro sei mesi da tale data o, nel caso in cui un parente fosse deceduto dopo tale data, dalla data del decesso del parente.

Conclusione: obiezione preliminare accolta; reclami irricevibili.

Articolo 2:

(2) *Merito* (ricorrenti nn. 5, 7, 10, 12, 21, 24, e 25) -

(a) *Il* caso in esame si differenziava dai casi ambientali che riguardavano un'unica fonte di inquinamento, identificata e circoscritta, o l'attività che la causava, e una zona geografica più o meno limitata o l'esposizione a una particolare sostanza rilasciata da una fonte chiaramente identificabile. La Corte si è trovata piuttosto di fronte a una forma particolarmente complessa e diffusa di inquinamento che si verifica principalmente, ma non esclusivamente, su terreni privati e che è caratterizzata da una molteplicità di fonti di inquinamento molto diverse tra loro per quanto riguarda la tipologia, l'estensione geografica, le sostanze inquinanti rilasciate, le modalità di contatto con esse e l'impatto ambientale. Inoltre, a differenza della maggior parte dei casi esaminati dalla Corte, il caso in questione non riguardava attività pericolose, come quelle industriali, svolte nel contesto di un quadro normativo esistente, ma attività svolte da soggetti privati, ossia gruppi criminali organizzati, nonché da industrie, imprese e individui, al di fuori di qualsiasi forma di legalità o regolamentazione giuridica.

Non c'è dubbio che le discariche illegali e quindi completamente non regolamentate, spesso accompagnate da incenerimento, e l'interramento dei rifiuti pericolosi in questione siano attività intrinsecamente pericolose che possono mettere a rischio la vita umana. La gravità potenziale danno per la salute umana derivante da tali attività, che interessavano tutti gli elementi ambientali come il suolo, l'acqua e l'aria, sembrava essere indiscussa dalle parti. Né sembrava che il Governo contestasse che l'esposizione a sostanze tossiche, come quelle rilasciate nell'ambiente come risultato del fenomeno di inquinamento in , e che includevano noti agenti cancerogeni come le diossine e le sostanze chimiche, potesse essere considerata un rischio per la salute umana.

metalli pesanti, comportava un rischio per la vita e la salute. Il Governo si è piuttosto concentrato sulla mancanza di una relazione causale scientificamente provata tra l'esposizione all'inquinamento in questione e l'insorgenza di una specifica malattia per quanto riguarda i singoli richiedenti o i loro parenti deceduti.

Sulla base di tutti gli elementi di prova presentati e tenendo conto della natura del fenomeno di inquinamento in questione e dei comportamenti che lo hanno determinato, la Corte ha riconosciuto l'esistenza di un rischio per la vita "sufficientemente grave, reale e accertabile" da far valere l'articolo 2 e far scattare l'obbligo di agire da parte delle autorità. Tale rischio poteva essere considerato "imminente" nei termini stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, data la residenza dei ricorrenti, per un periodo considerevole, nei comuni ufficialmente identificati come interessati dal decennale e continuo fenomeno di inquinamento in questione. Di conseguenza, non era necessario né appropriato richiedere ai ricorrenti di dimostrare un legame comprovato tra l'esposizione a un tipo di inquinamento o a una sostanza nociva identificabile e l'insorgere di una specifica malattia potenzialmente letale o il decesso a causa di essa.

Inoltre, dato che il rischio generale era noto da tempo, in linea con un approccio precauzionale, il fatto che non vi fosse certezza scientifica sugli effetti precisi che l'inquinamento avrebbe potuto avere sulla salute di un particolare richiedente non poteva negare l'esistenza di un dovere di protezione, di cui uno degli aspetti più importanti era la necessità di indagare, identificare e valutare la natura e il livello del rischio. Se si decidesse diversamente nelle circostanze specifiche, la protezione dell'articolo 2 sarebbe inefficace.

L'articolo 2 era quindi applicabile e, in quanto tale, le autorità nazionali erano tenute a prendere tutte le misure appropriate per salvaguardare la vita degli altri ricorrenti residenti nei comuni ufficialmente elencati.

(b) *Se le autorità hanno adottato misure adeguate circostanze* - Le autorità avevano innanzitutto il dovere di effettuare una valutazione completa del fenomeno dell'inquinamento in questione, in particolare individuando le aree interessate e la natura e l'entità della contaminazione in questione, e quindi di adottare misure per gestire i rischi evidenziati. In secondo luogo, dovevano indagare sull'impatto di tale fenomeno sulla salute degli individui che vivevano nelle aree interessate. In terzo luogo, ci si poteva ragionevolmente aspettare che le autorità intervenissero per contrastare le condotte all'origine del fenomeno di inquinamento. In quarto luogo, avevano l'obbligo di fornire alle persone che vivevano nelle aree interessate dal fenomeno dell'inquinamento informazioni tempestive che consentissero loro di valutare i rischi per la loro salute e la loro vita.

Le autorità nazionali, nella scelta di specifiche misure pratiche per adempiere ai loro obblighi, godevano di un ampio margine di manovra, anche alla luce delle complesse scelte operative che dovevano compiere in termini di priorità e risorse. Ciò è ancor più vero se si considera l'eccezionale grado di complessità del fenomeno dell'inquinamento in questione. Ciononostante, la Corte ha dovuto valutare se le autorità avessero affrontato il problema con la necessaria diligenza, data la natura e la gravità della minaccia in questione. A questo proposito, la tempestività della loro risposta ha acquisito un'importanza primordiale. Inoltre, la natura e la gravità della minaccia richiedevano una risposta sistematica, coordinata e completa da parte delle autorità.

(i) *Misure per identificare le aree inquinate e verificare i livelli di inquinamento dell'aria, del suolo e dell'acqua* - Non vi erano prove sufficienti di un approccio sistematico all'identificazione delle aree colpite e degli inquinanti rilasciati a seguito del fenomeno della *Terra dei Fuochi* prima dell'emanazione del decreto legge n. 136 del dicembre 2013 (poi convertito nella legge n. 6 del 2014) che aveva introdotto misure urgenti per fronteggiare le emergenze ambientali. Questo nonostante le autorità fossero a conoscenza di tutti gli aspetti significativi del problema da quasi due decenni (di almeno alcuni significativi

aspetti fin dall'inizio degli anni '90, e sul fenomeno nella sua interezza almeno dall'inizio degli anni 2000). Inoltre, sebbene la Corte riconoscesse l'importanza del Decreto Legge n. 136, compresi gli importanti sforzi per la sua attuazione attraverso attività di sperimentazione, e fosse consapevole del fatto che attività di valutazione ambientale complesse come quelle in questione potessero comportare lunghi processi, il suddetto strumento era emanato in modo intempestivo. Inoltre, a otto anni dalla sua emanazione, non era ancora stata condotta alcuna valutazione per alcuni appezzamenti di terreno identificati e i progressi erano stati lenti per altri. Di conseguenza, non si poteva dire che le autorità avessero agito con la diligenza richiesta.

Il decreto legge n. 136 riguardava esclusivamente i terreni utilizzati per l'agricoltura e le acque utilizzate per 'irrigazione agricola. Sulla base del fascicolo, la Corte non ha potuto determinare le misure adottate o previste per accertare la contaminazione del suolo e delle acque che esulano dal campo di applicazione di tale strumento e l'entità dell'inquinamento atmosferico cosiddetta *Terra dei Fuochi*.

Nel complesso, non vi sono prove di una risposta sistematica, coordinata e completa da parte delle autorità per quanto riguarda le misure adottate per identificare le aree interessate dal fenomeno dell'inquinamento in questione e per accertare la natura e l'entità della contaminazione che non rientra nel campo di applicazione del decreto legge n. 136.

Infine, secondo i documenti del fascicolo risalenti al periodo 2018-2021, fenomeno dell'inquinamento non sembra essersi concluso, in quanto continuano a essere scoperti siti di smaltimento illegale di rifiuti e si segnalano inceneritori illegali. In questo contesto, le misure volte a garantire un aggiornamento periodico della situazione nelle aree colpite erano particolarmente significative, ma il Governo non ha fornito informazioni su questo punto, nonostante fosse stato invitato a farlo.

(ii) *Misure di gestione dei rischi* - Nel complesso, sulla base delle informazioni che le sono state presentate, la Corte ha constatato che era difficile farsi un'idea chiara degli sforzi di decontaminazione previsti nei comuni colpiti, in particolare per quanto riguarda l'inquinamento risultante, e delle misure concrete adottate per attuarli. Anche la sesta commissione parlamentare d'inchiesta istituita dallo Stato stesso non è stata in grado di raccogliere un quadro completo e non ha potuto ottenere dati aggiornati e sufficientemente ampi; ciò ha rivelato un motivo di preoccupazione in sé.

È emerso tuttavia che i progressi complessivi negli sforzi di decontaminazione sono stati lenti, con molte delle azioni che hanno comportato solo passi preliminari compiuti di recente, ovvero nel 2017 e nel 2019. Anche gli sforzi di decontaminazione a vari livelli (comunale, regionale e nazionale) sembravano essere caratterizzati da ritardi e non era chiaro se e in che modo tali sforzi fossero interconnessi e/o coordinati. La Corte non è stata inoltre in grado di capire come le aree non ancora decontaminate o dove esistevano ostacoli alla decontaminazione dovessero essere "rese sicure".

(iii) *Misure per indagare sugli impatti sulla salute* - Il Governo ha dichiarato che sono state intraprese numerose azioni per indagare sugli impatti sulla salute delle persone residenti nell'area della *Terra dei Fuochi*, in particolare nell'ambito dello screening dei tumori e dei percorsi di cura. Tuttavia, la maggior parte di queste misure sono state adottate dopo il 2013. Inoltre, la Corte ha trovato sorprendente che il primo tentativo di un approccio coordinato, sistematico e completo per monitorare la salute e garantire la sorveglianza epidemiologica della popolazione residente nell'area interessata dal fenomeno dell'inquinamento in questione sia stato proposto quasi due decenni dopo, con l'emanazione della legge n. 6 del 2014. Inoltre, le cosiddette "disposizioni in materia di salute" di tale legge sono state attuate solo nel 2016. La Corte non è quindi convinta che le autorità abbiano agito con la necessaria diligenza nell'indagine sull'impatto sanitario del fenomeno inquinante in questione.

(iv) *Misure di lotta contro lo scarico, il seppellimento e l'incenerimento illegale di rifiuti* - La Corte ha ribadito che il fenomeno dell'inquinamento in questione deriva dallo scarico, dal seppellimento e dall'incenerimento di rifiuti da parte di gruppi criminali organizzati, nonché da parte di industrie, imprese e individui che operano al di fuori di qualsiasi condotta lecita. La Corte ha quindi esaminato le misure adottate dal governo per prevenire e scoraggiare tali comportamenti.

(α) *Monitoraggio del territorio da parte delle forze dell'ordine* - La Corte ha riconosciuto l'importanza della creazione del posto di funzionario delegato nel 2012 per garantire un certo grado di coordinamento tra le forze dell'ordine e i diversi attori istituzionali coinvolti nel contrasto alle pratiche di smaltimento illegale dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio e il controllo del territorio e la fornitura di dati concreti sulle azioni intraprese per contrastare tali condotte. Tuttavia, al momento della creazione di tale posto, le autorità erano già a conoscenza delle condotte all'origine del fenomeno dell'inquinamento, in tutte le sue componenti, da quasi un decennio, se non da più tempo. Allo stesso modo, se da un lato la Corte ha accolto con favore lo sforzo di razionalizzare gli sforzi di monitoraggio nell'ambito del "Piano d'azione" del 2016, volto a rafforzare le azioni per prevenire e porre fine alle discariche abusive e all'incenerimento dei rifiuti e a contrastare le conseguenze dannose di tali condotte, dall'altro ha messo in dubbio la tempestività di tale azione, tanto più se considerata alla luce della successiva necessità di introdurre un piano d'azione rivisto nel 2018, comprendente nuove misure per intensificare tali sforzi. A questo proposito, la Corte ha osservato, in primo luogo, che il preambolo del documento sembrava suggerire che, anche nel 2018, si riteneva ancora necessario, in primo luogo, identificare e, in secondo luogo, coordinare le responsabilità delle diverse entità coinvolte nella lotta alle pratiche di incenerimento illegale; in secondo luogo, che la strategia del 2018 sembrava aver spostato l'attenzione principale su un aspetto specifico del fenomeno, vale a dire l'incenerimento illegale; in terzo luogo, sulla base del dossier è stato difficile capire se, e in che modo, le misure previste dal Piano d'azione fossero interconnesse o coordinate con gli altri sforzi in atto da parte di altri attori istituzionali coinvolti nell'affrontare il problema della *Terra dei Fuochi*.

(β) *Indagini penali e procedimenti giudiziari* - Senza effettuare una valutazione *in astratto* del quadro normativo di riferimento, la Corte ha rilevato che, a fronte delle preoccupazioni espresse dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta, sono emersi dubbi sulla sua efficacia nella prevenzione dei reati ambientali, compresi quelli derivanti dalle condotte oggetto del presente procedimento, almeno fino allemanazione della legge n. 68 del 2015 che ha istituito specifici e gravi reati per contrastare il traffico e lo scarico illecito di rifiuti. Inoltre, fino al 2015, la risposta legislativa è apparsa non solo poco convincente in termini di efficacia, ma anche lenta e frammentaria, con la creazione di singoli reati gravi nel corso del tempo, ma senza alcun tentativo di rivisitare, in olistico, le carenze del sistema penale individuate dalle stesse commissioni parlamentari italiane.

Inoltre, dalle informazioni contenute nel fascicolo, non è stato possibile avere un quadro chiaro o completo delle indagini penali condotte in relazione allo scarico, al seppellimento e all'incenerimento dei rifiuti nell'area *della Terra dei Fuochi*, e del loro esito. Il Governo non ha fornito una panoramica, ma si è concentrato su sette esempi di procedimenti penali. Quattro di questi casi non costituivano una prova dell'effettivo perseguimento di reati penali derivanti dalla condotta illecita oggetto del presente caso e relativi al fenomeno dell'inquinamento in questione. Sebbene nei restanti tre casi siano state pronunciate condanne per reati connessi allo smaltimento illegale di grandi quantità di rifiuti pericolosi in comuni compresi nell'area della *Terra dei Fuochi*, fornendo così la prova di un'effettiva azione penale, un numero così esiguo di procedimenti non era sufficiente a convincere la Corte che lo Stato avesse adottato le misure necessarie per proteggere i residenti dell'area.

(γ) *Misure relative alla gestione del ciclo dei rifiuti* - Sebbene il caso in esame non riguardasse direttamente la cosiddetta "crisi dei rifiuti" in Campania di per sé, o l'incapacità delle autorità italiane di garantire la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti nella regione, è emerso che le carenze del sistema di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti hanno contribuito al fenomeno della *Terra dei Fuochi*. A questo proposito, la Corte ha sottolineato che per molti anni dopo la dichiarazione dello stato di emergenza in Campania a metà degli anni '90 in relazione alla cosiddetta "crisi dei rifiuti", e almeno fino al 2019, le autorità italiane sembravano essere piuttosto lente nell'affrontare le carenze del sistema di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti della Regione Campania.

(δ) *Misure relative alla fornitura di informazioni* - La Corte non è convinta che la risposta delle autorità in termini di raccolta di informazioni sulla natura e la portata del fenomeno dell'inquinamento in questione sia stata sufficientemente sistematica, completa e coordinata, in particolare per quanto riguarda gli sforzi che vanno oltre la valutazione dei terreni agricoli ai sensi del decreto legge n. 136. Ciò si è riflesso negativamente sulla capacità delle autorità di fornire alle persone che vivono nelle aree interessate dal fenomeno dell'inquinamento le informazioni disponibili necessarie per consentire loro di valutare i rischi per la loro vita e la loro salute. Ciò si riflette negativamente sulla capacità delle autorità di fornire alle persone che vivono nelle aree interessate dal fenomeno dell'inquinamento le informazioni disponibili necessarie per consentire loro di valutare i rischi per la loro vita e la loro salute.

La Corte ha osservato che un fenomeno di inquinamento di tale portata, complessità e gravità richiedeva, come risposta da parte delle autorità, una strategia di comunicazione completa e accessibile, al fine di informare il pubblico in modo proattivo sui rischi potenziali o reali per la salute e sulle azioni intraprese per gestire tali rischi. Questo però non è avvenuto.

(c) *Conclusione generale* - Alla luce di quanto sopra, la Corte ha ritenuto che il Governo non avesse dimostrato che le autorità italiane avessero affrontato il problema della *Terra dei Fuochi* con la diligenza giustificata dalla gravità della situazione e non avesse dimostrato che lo Stato italiano avesse fatto tutto ciò che poteva richiesto per proteggere la vita dei ricorrenti. Data la natura del problema di inquinamento in questione e il tipo di rischio, la Corte ha sottolineato che il ritardo delle autorità nazionali nell'intervenire era inaccettabile. L'obiezione del Governo sullo status di vittima dei restanti ricorrenti, a causa dell'assenza di un comprovato nesso di causalità tra le presunte violazioni della Convenzione e i danni subiti, che è stata unita al merito, è stata quindi respinta.

Conclusione: violazione (all'unanimità).

Articolo 8:

Considerate le sue conclusioni in merito all'articolo 2 e il fatto che le argomentazioni dei ricorrenti in merito all'articolo 8 erano essenzialmente identiche a quelle addotte per il loro reclamo in merito all'articolo 2, la Corte ha ritenuto (con sei voti favorevoli e uno contrario) che non fosse necessario esaminare questo reclamo separatamente.

Articolo 46: Considerando la natura persistente del problema dell'inquinamento *della Terra dei Fuochi* e le carenze sistemiche che hanno caratterizzato risposta dello Stato, unitamente all'elevato numero di persone colpite e in grado di colpire, nonché 'urgente necessità di garantire loro un risarcimento rapido e adeguato, la Corte ha ritenuto opportuno applicare la procedura del giudizio pilota.

Ha fornito indicazioni dettagliate sulle misure generali da adottare in relazione al problema sistemico:

– In primo luogo, le autorità statali dovevano basarsi sugli sforzi già compiuti, al fine di sviluppare, in adeguata consultazione con i competenti locali, regionali, e/o nazionali

(compresi i rappresentanti della società civile e delle associazioni interessate), una strategia globale che riunisca tutte le misure esistenti o previste, a ogni livello dell'apparato statale, per affrontare il fenomeno dell'inquinamento. Ciò includeva tutte le misure volte a identificare le aree interessate dalle pratiche di smaltimento illegale dei rifiuti e a valutare la natura e l'entità della loro contaminazione (suolo, acqua e aria); a gestire qualsiasi rischio rivelato; a indagare sugli impatti sanitari del fenomeno dell'inquinamento e a combattere le condotte che sono all'origine. Qualsiasi strategia di questo tipo deve contenere chiari tempi di attuazione a breve, medio e lungo termine e l'identificazione, in linea di principio, delle risorse necessarie e la loro assegnazione agli attori statali competenti.

– In secondo luogo, le autorità statali dovrebbero istituire un meccanismo indipendente per monitorare l'attuazione e l'impatto delle misure introdotte nell'ambito di qualsiasi strategia globale sul problema *della Terra dei Fuochi* e per valutare il rispetto dei tempi stabiliti. Devono essere messe in atto adeguate misure di salvaguardia per garantire l'indipendenza del meccanismo e i suoi risultati devono essere resi pubblici.

– In terzo luogo, lo Stato dovrebbe istituire un'unica piattaforma informativa pubblica che raccolga, in modo accessibile e strutturato, tutte le informazioni rilevanti relative al problema della *Terra dei Fuochi* e alle misure adottate o previste per affrontarlo, con informazioni sul loro stato di attuazione, e provvedere al suo regolare aggiornamento.

Tutte le misure di cui sopra dovevano essere attuate entro un termine di due anni dalla data in cui la presente sentenza è diventata definitiva. La Corte ha inoltre deciso di rinviare l'esame di domande simili di cui il Governo non era ancora stato informato durante tale periodo.

Articolo 41: richiesta di risarcimento per danni non patrimoniali riservata *al periodo di due anni di cui sopra.*

La Corte ha inoltre escluso dal proprio elenco di cause il ricorso presentato dai ricorrenti n. 1-4 per mancanza di intenzione di proseguire.

(Cfr. *Öneryıldız c. Turchia* [GC], 48939/99, 30 novembre 2004, Sintesi giuridica; *Yusufeli İlçesini Güzelleştirme Yaşatma Kültür Varlıklarını Koruma Derneği c. Turchia* (dec.), 37857/14, 20 gennaio 2022*Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera* [GC], 53600/20, 9 aprile 2024Sintesi giuridica).

© Consiglio d'Europa/Corte europea dei diritti dell'uomo La presente sintesi della Cancelleria non impegna la Corte.

Per accedere ai riassunti legali in inglese o francese, cliccare qui.
Per le traduzioni non ufficiali in altre lingue, cliccare qui.